



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

LOCALI SCOLASTICI IN USO A TERZI

Il Consiglio d’Istituto

Vista la normativa vigente;

Visto l’art. 96 del T.U. 16/04/1994 n. 297;

Visto il Decreto 28/08/2018 n. 129;

ritenuta l’opportunità di determinare i criteri e le modalità per l’uso temporaneo dei locali scolastici

Delibera

di approvare il seguente regolamento contenente i criteri e le modalità per l’uso temporaneo dei locali scolastici.

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l’utilizzo dei locali scolastici dell’ Istituto Superiore “Archimede” al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. i locali scolastici possono essere concessi in uso annuale, temporaneo o occasionale ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della convenzione stipulata non la città metropolitana di Napoli e delle norme vigenti in materia;
2. le attività devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel PTOF.

Art. 2 Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambito di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;



I. S. “ARCHIMEDE” - NAPOLI

**Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo -
Articolazione Sistemi Informativi Aziendali**
Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio - Grafica e Comunicazione
Liceo Artistico - Corsi serali CAT e AFM



CAMPANIA Ambito 13

Cod. Mecc.: Scuola NAIS126006 - Tecn. NATD12601C - Ser. NATD12651T - Lic. NASL12601D | C.F. 95203650635
Via Emilio Salgari, 8 - 80147 Napoli | Tel. 0817746398 | nais126006@pec.istruzione.it | nais126006@istruzione.it | www.isisarchimede.edu.it

- alla natura del servizio prestato, compatibile con le finalità dell'Istituzione scolastica;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- alle iniziative che promuovono interventi a favore delle persone diversamente abili e di minori a rischio;
- considerando la loro qualità ed originalità, e la possibile ricaduta in termini educativi e formativi sulla comunità scolastica e locale.

Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della città metropolitana o della stessa istituzione scolastica;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia verificatasi durante l'uso all'interno dei locali;
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- evitare che nei locali dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati;
- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.



Art. 4 Responsabilità del concessionario

- le attività che si svolgeranno all'interno dei locali concessi non sono riconducibili a quelle scolastiche e pertanto l'istituzione scolastica ed il suo Dirigente non potranno essere in alcun modo ritenuti responsabili dell'eventuale inadeguatezza dei locali e delle attrezzature e del loro uso improprio, nonché di infortuni o incidenti che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo, l'istituzione scolastica e la città metropolitana di Napoli devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, pertanto il concessionario è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa;
- il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi;
- qualora si siano verificati danni, il Dirigente scolastico ne esegue il giorno successivo l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto, il quale l'approva e delibera di incamerare il rimborso. Ove i responsabili della manifestazione non provvedano spontaneamente alla copertura del danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei loro confronti.

Art. 5 Usi incompatibili

- sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico;
- non sono consentiti attività e pubblici spettacoli non compatibili con le dimensioni e la destinazione d'uso dei locali e con le norme di sicurezza vigenti;
- è vietato l'uso dei locali per attività con pubblico a pagamento.

Art. 6 Divieti particolari

Durante le attività è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali. E' inoltre vietato fumare. Il concessionario è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa specifica autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali a fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro, senza specifica autorizzazione;



I. S. "ARCHIMEDE" - NAPOLI

**Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo -
Articolazione Sistemi Informativi Aziendali**
Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio - Grafica e Comunicazione
Liceo Artistico - Corsi serali CAT e AFM



CAMPANIA Ambito 13
Cod. Mecc.: Scuola NAIS126006 - Tecn. NATD12601C - Ser. NATD12651T - Lic. NASL12601D | C.F. 95203650635
Via Emilio Salgari, 8 - 80147 Napoli | Tel. 0817746398 | nais126006@pec.istruzione.it | nais126006@istruzione.it | www.isisarchimede.edu.it

- l'inosservanza di quanto stabilito comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

Art.7 Decadenza, revoca, recesso:

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l'interdizione all'uso dei locali da parte del concessionario, oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione alla scuola almeno trenta giorni prima del termine.

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'istituto scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica, a tal proposito il concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.

Art. 8 Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché ai regolamenti provinciali.

Art. 9 Norma finale

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario.

Art. 10 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato nel sito web dell'istituto.

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 05 dicembre 2019 all'unanimità di voti.